

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA TOSCANA

Ricorsi R.G. 24/2003 e motivi aggiunti (dicembre 2007)

R.G. 619/2005; R.G. 770/2008; R.G. 2194/2008

Seconda Sezione

Memoria unica

L'Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature Onlus con
avv. Claudio Tamburini, Massimo Capialbi, Marco Rossi ed altri

Contro

Provincia di Firenze,

Regione Toscana,

Ambito Territoriale Ottimale 6

A.T.O. Centro Toscana

rappresentati e difesi come in atti

PREMESSO

In sintesi

- Con ricorso R.G. 24/2003 l'Associazione Italiana per il WWF ha richiesto l'annullamento, unitamente ad altri atti deliberativi, della deliberazione del Consiglio Provinciale di Firenze n. 22 dell'11 febbraio 2002 avente ad oggetto il piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'A.T.O. 6;
- con successivo ricorso recante N.R.G. 619/2005 è stato richiesto l'annullamento della deliberazione n. 1/2004 con la quale l'Assemblea consortile dell'Ambito Territoriale Ottimale Rifiuti A.T.O. 6, in attuazione del piano provinciale rifiuti, ha approvato il piano industriale;

- con successivo ricorso dicembre 2007, sotto forma di motivi aggiunti al ricorso R.G. 24/2003, l'Associazione ha proposto domanda di annullamento della deliberazione della Provincia di Firenze n. 133 del 28 luglio 2006 pubblicata su B.U.R.T. 31/10/2006 con la quale la provincia di Firenze ha disposto modifiche in variante al piano provinciale originariamente approvato;
- con ricorso N.R.G. 770/2008 l'Associazione ha proposto domanda di annullamento contro la deliberazione n. 4/2007 dell'assemblea consortile A.T.O. 6 avente ad oggetto la modifica del piano industriale conseguente alla variante del piano provinciale;
- infine, con ricorso N.R.G. 2194/2008, è stata proposta domanda di annullamento di deliberazioni con le quali gli A.T.O. 5, 6 e 10 hanno approvato il piano straordinario ai sensi dell'art. 27 L.R. 61/2007, che ha confermato il contenuto degli atti precedentemente impugnati.

I provvedimenti e i ricorsi

I provvedimenti oggetto delle impugnazioni sono oggettivamente connessi e dunque si ritiene possano essere trattati congiuntamente.

Allo scopo di meglio precisare i passaggi della vertenza si ritiene opportuno ripercorrere in breve le varie fasi del procedimento oggetto delle separate impugnative.

- a) Con deliberazione n. 35 del 28 febbraio 2000 la Provincia di Firenze adottava il piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'A.T.O. 6;
- b) il piano veniva osservato dalla Regione Toscana con D.G.R.T. 728 del 4 luglio 2000 con la quale, tra l'altro, si evidenziava che non era stata

indicata l'ubicazione delle nuove linee di termoutilizzazione (all. 15 R.G. 24/2003);

- c) con deliberazione n. 66 del 26 marzo 2001, il piano veniva nuovamente adottato in seguito alle prescrizioni della Regione Toscana. A seguito di tale seconda adozione il piano veniva sottoposto alla fase della pubblicizzazione e delle osservazioni.
- d) Nell'ambito delle osservazioni (come viene dato atto nella motivazione della delibera n. 22/2002 – di approvazione) la Provincia, a seguito di forti proteste contro la realizzazione dell'inceneritore, disponeva l'effettuazione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), con riguardo *“in particolare l'area circostante il sito individuato per la realizzazione del nuovo termoutilizzatore in zona Osmannoro”* (pag. 5 B.U.R.T. – all. 10 R.G. 24/2003). A tal proposito, precisava la deliberazione che la Provincia aveva affidato all'Agenzia Regionale di Sanità l'incarico volto alla realizzazione dello studio relativo ad una prima valutazione sull'impatto sanitario, denominata *“screening”*; incarico che, al momento dell'approvazione, era già stato svolto per l'Agenzia Regionale di Sanità, insieme all'Università di Firenze e al CNR di Pisa. Le conclusioni del lavoro (screening), *“???”* evidenziato problematiche sanitarie che avevano indicato esigenze di approfondimento. Afferma tuttavia la delibera che *“sulla base di una lettura congiunta dei dati ambientali ed epidemiologici, doversi collocare il piano gestione rifiuti ed è in particolare il previsto impianto di Osmannoro 2000, fra i progetti accoglibili ma per il quale si suggerisce di procedere ulteriormente nello studio”*. Ciò stante, e sebbene fosse già stato programmato un approfondimento dello studio,

la Provincia riteneva tuttavia di dover procedere comunque alla definitiva approvazione del piano di gestione dei rifiuti, anche allo scopo di *“consentire alla comunità di ambito, soggetto competente in materia, la definizione di un progetto preliminare di impianto di termoutilizzazione, in modo da poter disporre degli elementi impiantistici e tecnologici del processo di combustione che si intendono adottare, tale da consentire il proseguimento e la conclusione dello studio di VIS”*.

Su queste premesse il Consiglio provinciale deliberava di approvare il piano di gestione dei rifiuti e allo stesso tempo (punto 4) *"di dare atto, per i motivi espressi in narrativa, che fino alla conclusione dello studio di valutazione di impatto sanitario, non dovrà procedersi, da parte dei competenti uffici provinciali, all'esame e all'approvazione del progetto esecutivo relativo all'impianto di termoutilizzazione di Osmannoro 2000, e che, in caso di bilancio sanitario ambientale sostanzialmente negativo ovvero di valutazione complessivamente negativa, non si procederà alla realizzazione del suddetto impianto o di altri aspetti del piano, predisponendo di conseguenza indicazioni e soluzioni diverse per la gestione rifiuti"*.

Gli atti venivano gravati con ricorso RG 24/2003 per una pluralità di motivi per i quali si rinvia alla lettura del ricorso;

e) Nel maggio 2004, cioè a distanza di oltre due anni dalla conclusione del procedimento di approvazione del piano provinciale, l'assemblea consortile di A.T.O. 6 perfezionava il piano industriale con riferimento agli impegni di competenza dell'autorità di ambito (deliberazione di adozione n. 10 del dicembre 2003, delibera Consiglio provinciale n. 28

dell' 8 marzo 2004 -di verifica della conformità del piano industriale adottato al piano provinciale rifiuti-; deliberazione di approvazione del piano industriale n. 1/2004; e, infine, delibera n. 189 del 20 maggio 2004, con la quale il Consiglio Provinciale dava atto della conformità del piano di A.T.O. alle prescrizioni di cui alla delibera n. 28, dell'8 marzo 2004).

Tale complesso deliberativo veniva gravato – con ricorso RG.619/2005- innanzi tutto da illegittimità derivata dagli stessi motivi fatti valere con il primo ricorso (24/2003), e per vizi suoi propri, sostanzialmente riferiti: a) al fatto che il piano industriale di ATO 6 aveva determinato un maggiore fabbisogno impiantistico, e non aveva concretizzato invece nessuna iniziativa in tema di prevenzione e riduzione dei rifiuti (II motivo), b) alla indebita richiesta a ATO 6 di fornire i progetti preliminari dell'inceneritore in un conteso deliberativo non consentito (motivo III); c) all'indebito utilizzo del piano industriale per tipologie di rifiuti (speciali) estranee al piano in esame.(motivo IV)

**

Mentre il piano industriale parlava ancora del sito di Osmannoro 2000 come luogo sottoposto a verifica da parte della VIS (vedi pagg. 96 e 97 B.U.R.T. 25/08/2004 supplemento n. 158), la Provincia, con provvedimenti incogniti, determinava di estendere la VIS ad un diverso sito, quello di Case Passerini.

g) Con deliberazione n. 24 del 27 febbraio 2006, la Provincia di Firenze procedeva alla adozione delle modifiche al piano provinciale indicando il nuovo sito dell'impianto di incenerimento a seguito di una "valutazione

comparativa” effettuata in sede di valutazione di impatto sanitario, una volta ritenuto non praticabile l’originario sito di Osmannoro 2000.

Tale deliberazione veniva preceduta da un protocollo di intesa del 2 agosto 2005 tra la Provincia di Firenze e i Comuni della Piana con il quale venivano indicate misure dichiarate di riqualificazione e miglioramento ambientale dell’area; esse comprendevano tuttavia, già in palese contraddizione con le prime indicazioni della VIS, altri interventi generatori di traffico nell’area: il raddoppio della strada provinciale Lucchese e l’apertura di ben due caselli autostradali!!

Tale protocollo veniva seguito da un “Addendum” firmato il 28 settembre 2005 con il quale la Provincia di Firenze, il Comune di Firenze e di Sesto Fiorentino e l’A.T.O. 6 convenivano di formalizzare la localizzazione dell’impianto a Case Passerini. Questo documento non veniva tuttavia sottoscritto dal comune di Campi Bisenzio il quale si dissociava apertamente dalla nuova collocazione (vedi doc. all. 36 e 37 motivi aggiunti R.G. 24/2003). Infatti con ordine del giorno del 4 ottobre 2005, affermava la propria risoluta contrarietà all’inceneritore della Piana ritenendo che l’obbiettivo irrinunciabile di qualificazione e valorizzazione della zona potesse essere credibile *“solo con l’abbandono, in questa area, dei progetti legati allo smaltimento dei rifiuti ...”* e ritenendo *“che nella Piana non vi (fossero) più le condizioni per la localizzazione di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti – né Case Passerini, né Osmannoro 2000 -”*.

La posizione veniva sostanzialmente ribadita con un ordine del giorno del 6 febbraio 2006 (all. 37 motivi aggiunti R.G. 24/2003).

La presa di posizione del Comune di Campi Bisenzio non serviva tuttavia ad evitare che venti giorni dopo il Consiglio Provinciale prendesse la determinazione di adottare la nuova collocazione dell'impianto a Case Passerini. Collocazione che poneva l'impianto dirimpetto al territorio del Comune di Campi Bisenzio, e in prossimità dell'Oasi di Focognano gestita da questa Associazione.

Nel frattempo tuttavia la risoluta posizione presa dal Comune di Campi Bisenzio con i due ordini del giorno, aveva lasciato il posto ad un tentativo di mediazione sulla collocazione definitiva dell'impianto. Si legge infatti nelle osservazioni formulate dallo stesso Comune di Campi (vedi all. A n. 2 alla deliberazione C.P. n. 24/2006) che la Giunta veniva a proporre *“lo spostamento della localizzazione dell'erigendo termovalorizzatore da dove previsto nella variante, verso nord-est oltre l'impianto di compostaggio, in un sedime compreso nel Comune di Sesto Fiorentino”*. In sostanza l'Amministrazione chiedeva uno spostamento dai confini del Comune di Campi Bisenzio, verso invece i confini con il Comune di Firenze;

h) con deliberazione Giunta Provinciale n. 202 del 31 maggio 2006 e successiva deliberazione n. 113 del 3 luglio 2006 (entrambe impugnate) la Provincia di Firenze prendeva posizione in ordine ad una petizione popolare (secondo le forme dello Statuto Provinciale), con la quale venivano poste in evidenza problematiche di ordine sanitario connesse all'impianto di incenerimento che la valutazione di impatto sanitario non aveva preso in considerazione; deliberazioni che venivano impugate con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in funzione annullatoria del procedimento attivato attraverso la petizione di iniziativa

popolare e nuovamente impugnate in questa sede in quanto assunte all'interno di procedimento di approvazione del piano.

Con successiva deliberazione n. 133 del 28 luglio 2006 il Consiglio Provinciale approvava definitivamente la variante al piano dei rifiuti individuando come localizzazione definitiva dell'impianto di incenerimento quella proposta dal Comune di Campi Bisenzio con le osservazioni di cui si è detto (atti impugnati con i motivi aggiunti del dicembre 2005 a ricorso R.G. 24/2003).

**

i) Alla variante di cui ai provvedimenti che precedono faceva seguito il piano industriale di A.T.O. 6 il quale con deliberazione n. 4 del 18 luglio 2007 approvava il piano industriale adempiendo alle prescrizioni provinciali. Il piano è stato gravato di illegittimità derivata dai vizi denunciati con i motivi aggiunti al ricorso R.G. 24/2003, del dicembre 2005. A tali motivi è stato fatto valere un vizio proprio dell'atto come riportato nel ricorso, in particolare la violazione dell'art. 1, comma 1109, L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) vedi atti impugnati con ricorso 770/2008.

**

l) Successivamente ancora ed in ultimo, l'Associazione ha proposto ricorso avverso le deliberazioni di A.T.O. 4, 6 e 10 con i quali è stato portato in prima attuazione l'art. 27, L.R. 61/2007, nella parte in cui vengono confermate le determinazioni gestionali ed impiantistiche delle precedenti deliberazioni.

**

Appare opportuno segnalare, anche alla luce delle ultime produzioni documentali, come sul versante del Comune di Campi Bisenzio la vicenda non si fosse conclusa con le osservazioni al piano provinciale. Le forti pressioni cittadine rivolte all'Amministrazione locale, avevano prodotto, tra alterne vicende, la indizione, a cura del Comune di Campi Bisenzio di un referendum consultivo che aveva dato luogo nel dicembre 2007 ad un pronunciamento plebiscitario in senso negativo (vedi all. 47, 48, 49 di parte ricorrente in motivi aggiunti R.G. 24/2003) alla costruzione dell'impianto di incenerimento della Piana (vedi all. 50 e 51); dato peraltro, in perfetta chiave con la pronuncia resa nei due ordini del giorno sopra citati dal Consiglio Comunale di Campi Bisenzio di due anni prima. In quel contesto si era assistito ad un nuovo, allarmato pronunciamento dei medici di base della Piana (vedi all. 46 di parte ricorrente in motivi aggiunti R.G. 24/2003). Terza presa di posizione dopo quella dell'ottobre 2005 (vedi all. 43) e, ancor prima, agli albori della vertenza, nel maggio 2001 (all. 25 di parte ricorrente in R.G. 24/2003).

All'esito del referendum l'amministrazione comunale determinava di incaricare una commissione tecnica, composta da esperti di nomina comunale e da esperti nominati dal comitato referendario, allo scopo di verificare la sussistenza di modalità di gestione e tecniche di smaltimento sostitutive all'incenerimento proposto nel piano provinciale. Il lavoro della commissione, costituito da due distinte relazioni, si trova in allegato n. 39 e 40 (allegati della ricorrente in motivi aggiunti).

**

I motivi dei ricorsi

Quanto ai motivi di annullamento formulati con il primo ricorso, si rinvia alla lettura del ricorso medesimo solo evidenziando che, ad eccezione della variante del sito dell'inceneritore, il piano provinciale, nei suoi elementi costitutivi e nei suoi vizi strutturali, è rimasto praticamente intatto nella sua ultima versione. Deve aggiungersi piuttosto che nell'area di riferimento della VIS successivamente alla proposizione del primo ricorso hanno trovato conferma le preoccupazioni sul destino sanitario dell'area fatte valere nell'ultimo motivo del ricorso medesimo (pagg. 37 e seguenti): lo studio dell'Università di Firenze uscito nel 2005 (vedi all. 8) ha rivelato un eccesso di tumori non Hodgkin e di sarcomi con riferimento al periodo di funzionamento dell'inceneritore di San Donnino.

**

Si deve ritornare, piuttosto, in modo puntuale ad illustrare più compiutamente i contenuti del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti essendo, anche dal punto di vista temporale, il punto di snodo dei provvedimenti programmatici conclusivi del procedimento di ubicazione dell'impianto di incenerimento nella Piana Fiorentina. A tale proposito va ricordato che tra la delibera n. 66 del 26 marzo 2001 di seconda adozione del piano e la deliberazione n. 22 del febbraio 2002, la Provincia aveva determinato, anche alla luce di richieste delle Amministrazioni locali e delle Associazioni, approfondimenti sugli effetti sanitari dell'inceneritore la cui ubicazione nella delibera di

adozione era stata indicata nel sito di “Osmannoro 2000” sito in Comune di Sesto Fiorentino in prossimità del confine con il Comune di Firenze.

L’incarico attivato nell’ottobre 2001, portava alla presentazione il 21 dicembre 2001 di un rapporto denominato “*Valutazione di impatto sanitario del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati A.T.O. n. 6 – Area metropolitana fiorentina, con riferimento alla subarea circostante la prevista collocazione di un impianto di termovalorizzazione nel Comune di Sesto Fiorrentino (Osmannoro 2000). Prima fase (screening) ”.*

Tale lavoro veniva acquisito alla istruttoria del procedimento di approvazione del piano provinciale condizionandone i contenuti deliberativi.

Il Consiglio Provinciale infatti con la delibera n. 22/2002 deliberava: (1) di approvare il Piano Provinciale, e (4) di dare atto che fino alla conclusione di studio di VIS non si sarebbe proceduto ad atti relativi all’esecuzione dell’impianto di termovalorizzazione di Osmannoro 2000, e che “*in caso di bilancio sanitario ambientale sostanzialmente negativo ovvero di valutazione complessivamente negativa non si procederà alla realizzazione del suddetto impianto o di altri aspetti del piano predisponendo di conseguenza indicazioni e soluzioni diverse per la gestione dei rifiuti*”. Nella parte motiva della deliberazione il Consiglio Provinciale afferma (vedi terzo capoverso di pag. 5) di avere esaminato le conclusioni della fase di screening sull’ambiente e sulla popolazione in un’area centrata nel sito denominato “Osmannoro 2000” e che essa avrebbe ritenuto l’impianto di Osmannoro 2000 fra i progetti accoglibili “*ma per i quali si suggerisce di procedere ulteriormente nello studio*

acquisendo ulteriori informazioni e approfondendo l'analisi nella direzione di una valutazione previsionale di impatto futuro sulla salute".

Premesso che non risulta affatto nel testo della VIS fase uno di screening che la stessa avesse "ritenuto l'impianto di Osmannoro 2000 tra i "progetti accoglibili" avendo invece ritenuto che quel sito dovesse essere oggetto di approfondimento; occorre piuttosto evidenziare come, negli atti e nelle volontà dell'Amministrazione, non vi fossero equivoci di alcun genere sul fatto che il sito di Osmannoro fosse il solo ed unico punto di riferimento per la valutazione della ammissibilità dell'impianto di incenerimento nella Piana e come invece la determinazione di spostare il sito di poche centinaia di metri abbia costituito una violazione palese delle regole che la stessa Amministrazione si era data nel momento in cui aveva deciso di subordinare la realizzazione dell'inceneritore all'esito della valutazione di impatto sanitario.

Si legge infatti nella **premessa** della valutazione di screening (che la conclusione della fase di screening, in via generale, può essere di tre tipi: progetto chiaramente da rigettare, progetto chiaramente da approvare, progetto per il quale occorre procedere ulteriormente nello studio acquisendo nuove informazioni e approfondendo l'analisi con metodi più complessi.

Come noto le **conclusioni** alle quali lo studio di screening era pervenuto era nel senso di una esigenza di approfondimento (vedi paragrafo 8. conclusioni). Che l'esigenza di approfondimento avesse riguardo al sito appare confermato dalla stessa deliberazione n. 22/2002 la quale, in grassetto, richiamando taluni passaggi della premessa della VIS (fase screening), fa riferimento ad elementi di progettazione dell'impianto,

come possibilità di procedere "ad un miglior dettaglio epidemiologico" e maggiori approfondimenti dei diversi punti dello studio, così chiaramente volendo riferirsi, anche per la fase esecutiva, al sito di Osmannoro 2000.

D'altra parte che il sito originario di Osmannoro 2000, sotto il profilo ambientale, fosse equivalente al sito di Case Passerini , è affermato in più parti del procedimento ed è espressamente riconosciuto dalla stessa amministrazione, sicché appare del tutto evidente come per le stesse ragioni per le quali si è ritenuto di escludere il sito di Osmannoro 2000 , doveva escludersi la possibilità di individuare, in alternativa, siti riconosciuti equivalenti dal punto di vista ambientale. Valutazione peraltro facile ed intuitiva quando si consideri che la distanza che divide i due siti non è superiore al chilometro in linea d'aria.

Consentono di ritenere l'equivalenza dei siti da stessa valutazione di impatto sanitario la peraltro, nell'ambito delle valutazioni sul sito di Case Passerini, assume che "*relativamente alla localizzazione presso Case Passerini, la situazione ambientale di fondo (sorgenti preesistenti) rimane sostanzialmente invariata, essendo l'area comprendente vari siti in esame uniformemente antropizzata*"(pag. 519 VIS II parte sanitaria all. 5 e, negli stessi termini doc. conclusivo fase III all. 5/ ter). Ne dà atto peraltro la nota della direzione generale delle politiche territoriali ed ambientali della regione Toscana del 19 gennaio 2007 (pag.2 all.4 doc regione Toscana in rg 770/08) .

Che ciò fosse espressamente riconosciuta nella deliberazione di approvazione della variante, la 133 del 28 luglio 2006 la quale in allegato C (scheda di localizzazione pagina 201, 202 paragrafo D esposizione dei

motivi della scelta compiuta e descrizione delle alternative di localizzazione prese in considerazione), si afferma testualmente che l'ubicazione di Osmannoro 2000 originariamente venne scelta in alternativa al sito di Case Passerini "*stante l'equivalenza ambientale dei siti*", riferendosi che il sito originario era stato prescelto poiché sul punto era stato registrato un "*maggior consenso*".

Dunque non la diversa situazione ambientale e sanitaria dei diversi siti è mai stata la causa delle diverse collocazioni ma il diverso consenso politico registratosi sui diversi siti. Su questa situazione, è ormai chiaro ed evidente, ha operato la VIS autolimitando i propri compiti in una condizione operativa, come vedremo, priva della necessaria autonomia ma assai probabilmente etero diretta dal livello politico della vicenda.

Né peraltro appare assolutamente plausibile, in sede di controdeduzioni alle osservazioni, quanto riferisce in allegato A, la relazione tecnica nella deliberazione di approvazione dove, l'estensore afferma, senza darsi cura di citare alcun riferimento testuale che la deliberazione del consiglio provinciale n. 22 del 2002 avrebbe contenuto anche la possibilità di effettuare verifiche comparative.

Sta di fatto invece che niente autorizzava la Provincia, nelle more degli approfondimenti che potevano esclusivamente riguardare il sito di Osmannoro 2000, ipotizzare una via di fuga da impervi assunti dal Consiglio provinciale di rinuncia all'impianto in caso di verifica negativa, mediante la comparazione di un sito praticamente uguale a quello originario. tutto questo è avvenuto al di fuori di ogni livello di

responsabilità elettiva non essendovi traccia, neppure di atti deliberativi della Giunta ed essendosi invece verificato che tale estensione sia avvenuta tramite i livelli tecnici ed amministrativi.

La condotta dell'amministrazione è stata, come noto, oggetto di una serie di censure tramite ricorso per motivi aggiunti. In particolare è stato contestato la violazione dell'autolimita che la provincia si era posta con la delibera di approvazione del piano dove, come si ricorderà, era stato deliberato che in caso di bilancio sanitario ambientale sostanzialmente negativo non si sarebbe proceduto alla realizzazione dell'impianto.

Una volta che l'amministrazione sia giunta nella determinazione di autodisciplina dell'esercizio dei propri poteri discrezionali, essa è tenuta ad osservare le regole che si è data le quali assumono carattere vincolante . (Vedi in particolare Cds , sez.VI, 22 gennaio 2002 n. 356).

Tanto non è avvenuto, e per di più senza che vi fosse una motivazione degna di questo nome che desse ragione dell'abbandono dell'impegno assunto nella delibera di approvazione del piano di abbandonare la realizzazione dell'impianto in caso di valutazione d'impatto sanitario sostanzialmente negativa.

Si è contestato conseguentemente la contraddittorietà delle deliberazioni e si è prospettata si dell'eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento, apparendo tutto il complesso procedimentale messo in piedi in funzione di un obiettivo precostituito. In realtà, come si è visto, se il fine programmatico della valutazione d'impatto sanitario era quello di verificare, in un'area omogenea quale quella della piana, e dei tre siti esaminati, se il progetto potesse essere sopportabile sotto il profilo ambientale sanitario, essa invece,

mentre espone con chiarezza programmatica le finalità della VIS (vedi premessa della fase di screening) si piega in corso d'opera ad assumere la realizzazione dell'impianto di incenerimento come variabile indipendente del procedimento di piano, così clamorosamente venendo meno ai contenuti della funzione originaria dello studio che era quello di verificare la compatibilità dell'impianto alle condizioni ambientali e sanitarie della Piana, e ponendosi sostanzialmente in una posizione ancillare rispetto a scelte predeterminate.

*

Si è già detto il motivo aggiunto n. 2 che la VIS, sebbene, a questo punto, pesantemente condizionata, nelle finalità originarie, non consente di ritenere in alcun modo che avesse dato "via libera" all'inceneritore essendo al contempo evidente come l'Amministrazione abbia programmaticamente sottovalutato i contenuti della valutazione di impatto sanitario misconoscendo sistematicamente tutti i numerosi profili di problematicità che la VIS invece contiene.

Intanto appare evidente come la diversa ubicazione venga stabilita avendo assunto ed accettato come obiettivo, non quello di stabilire l'accettabilità ambientale e sanitaria dell'impianto di incenerimento nella piana, ma quello di stabilire il luogo "meno peggio" nella stessa area. Sebbene questo cambio di registro non sia affatto giustificato dalla obiettivo originario che la valutazione d'impatto sanitario si era data nelle finalità programmatiche stabilite nella premessa della valutazione d'impatto sanitario del dicembre 2001 (vedi la premessa della fase uno screening).

Non si tratta di una maliziosa illazione della ricorrente si tratta di precise affermazioni formulate in altro contesto dagli stessi estensori della

valutazione di impatto sanitario in un articolo, riassuntivo dell'esperienza, apparso sulla rivista Epidemiologia e prevenzione del gennaio febbraio 2006 (all. 6 motivi aggiunti) recante il titolo "esperienza di utilizzo della VIS per la localizzazione di un inceneritore nell'area fiorentina".

Di questa pubblicazione è utile richiamare sommariamente i contenuti, costituendo essa oltre che una buona sintesi del lavoro svolto (e certo di più facile lettura) la rivelazione più chiara degli effettivi contenuti della valutazione d'impatto sanitario. Essa peraltro costituisce una sorta di interpretazione autentica dei contenuti della lavoro, posto che i redattori dell'articolo sono gli stessi redattori della VIS.

Sotto certi aspetti l'articolo desta forte inquietudine per taluni suoi passaggi.

Si riferisce nella presentazione (pag. 46) che:

- "la VIS è stata introdotta nel processo decisionale quando la scelta di merito di collocazione dell'impianto era già stata fatta" (salvo poi ricordare - pag. 47 - i vincoli della delibera di approvazione);

- "si sono incontrate difficoltà nel separare il ruolo tecnico da quello politico";

- "inoltre se da un lato sono mancati l'organismo unitario di gestione del territorio e un quadro certo di opere previste per il futuro, non sono invece mancate strumentalizzazioni o distorsioni dei contenuti tecnici";

- con riferimento allo studio ambientale si sostiene che *"nel passaggio da presenti al futuro, l'incremento percentuale della produzione di massa (..) di ciascun inquinante, relativamente ai soli sistemi di gestione dei rifiuti presenti nell'area è stato valutato di segno positivo per tutte le sostanze considerate irrilevanti in particolare per metalli pesanti, PCDD / PCDF e IPA.*

L'incremento relativo di emissioni rispetto agli inquinanti prodotti anche dalle altre sorgenti antropici che (traffico, emissioni diffuse l'aeroporto) è risultato:

- irrilevante per benzene, toluene , xilene

- minimo per NOx, SOx Polveri (PM10) e piombo (3-4%)

- rilevante per cadmio, mercurio e IPA (10-47%)

- critico per PCDD / PCDF per i quali appare preponderante il contributo dell'inceneritore”

-sotto il profilo della possibilità di mitigazione dell'effetto per la realizzazione dell'impianto si evidenzia che le modificazioni del sistema di trasporto a favore di collegamenti pubblici metropolitani risultano "poco rilevanti per IPA , e irrilevanti per PCDD/PCDF Cadmio e mercurio”

Lo studio ha stimato che la mitigazione tramite l'area boscata potrebbe produrre un assorbimento tra il 30 % e il 60 % per i macro inquinanti mentre "non sono state effettuate stime sulle diossine in quanto i dati presenti in letteratura non riportano informazioni robuste sulle capacità delle piante di aggredire tal inquinanti”.

Conclusivamente "lo studio ambientale ha messo in risalto il fatto che gli elementi critici, per i quali la mitigazione degli effetti introdotti dal piano appare più complessa, sono PCDD/PCDF (diossine e furani ndr) mercurio, e in misura minore cadmio".

L'articolo afferma che:

"dal punto di vista ambientale le aree circostanti tre siti prescelti sono risultate ugualmente critiche per presenza di numerose fonti e missive sia lineari sia puntuali";

"In corso d'opera è comparsa la difficoltà di ottenere un quadro complessivo degli ulteriori interventi previsti sulla stessa area. Tali dati sono stati dichiarati necessari per procedere a stime quantitative previsionali di risk assessment relative al periodo di riferimento del piano. Nulla è stato possibile valutare riguarda eventuali interventi su viabilità il traffico".

Sotto il profilo ambientale e sanitario l'articolo:

- ben chiarisce la problematicità della realizzazione dell'impianto soprattutto e con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni relative agli inquinanti più pericolosi quali sono per l'appunto le diossine (PCDD), i furani (PCDF), il cadmio (CD), il mercurio (HG) e gli altri metalli pesanti;
- pone in evidenza, ripetutamente, il fatto che non sia stato possibile ottenere dalle Amministrazioni locali i progetti di rilievo ambientale previsti nell'area (ribadendo anche qui la forte limitatezza dei contenuti conoscitivi della VIS in una parte importante delle valutazioni previsionali proprio con riferimento ai progetti di maggiore effetto ambientale);
- denuncia difficoltà *"nel separare il ruolo tecnico da quello politico"* e poi afferma l'esistenza di *"strumentalizzazione o distorsioni dei contenuti tecnici"*. Affermazioni, queste ultime, che inducono a ipotizzare, per un verso, condizionamenti sui contenuti dell'indagine e per altro verso un'interpretazione dei risultati incompatibile con il loro reale contenuto.

È opportuno richiamare l'attenzione sugli approfondimenti epidemiologici effettuati nell'area mediante lo studio microgeografico (all. agli atti sub - 5/bis).

L'analisi epidemiologica microgeografica è stata effettuata su un'area più ampia di quella originariamente indicata. L'area, formante un quadrato di 9 km di lato, è stata suddivisa in 36 quadranti con lato di 1,5 km. *“Dall'analisi sul totale dei soggetti risultavano eccessi di morbosità significativi per il gruppo “altre malattie del polmone” e per il sarcoma dei tessuti molli, ed eccessi non significativi per il tumore al polmone e alla vescica ... In diverse sub-aree sono risultati eccessi di ricovero significativi”*. Nelle vicinanze delle aree interessate dai siti esaminati sono risultati eccessi per il sarcoma nei maschi, per *“altre malattie del polmone”* nei due sessi e nei maschi. Viene inoltre riferito, come contributo esterno alla VIS, il lavoro di Biggeri ed altri, che *“segnalando un incremento di mortalità nel Comune di Campi Bisenzio per linfomi non Hodgkin nei maschi nel periodo 1986-1992, portava l'attenzione il possibile ruolo esercitato negli anni 80 dall'inceneritore di San Donnino, localizzato nella porzione ovest del Comune di Firenze non lontano dal confine con il Comune di Campi Bisenzio (quadrante E3 della figura 4)”*.

*

Dei profili di rischio per le popolazioni che vivono nelle vicinanze degli impianti di incenerimento si è occupata la stessa vis la quale (pagina 64) riferisce come conclusioni preliminari di una verifica bibliografica che "la Mauro de lisi per causa specifica, nonostante l'esiguo numero di evidenze per ogni patologia, ha evidenziato una prevalenza di evidenze significative per il tumore al polmone, il linfoma non Hodgkin e le neoplasie nei

bambini. il tumore della laringe del fegato hanno mostrato risultati non coerenti. Fra le patologie non neoplastiche emerge l'incoerenza delle evidenze relative alle patologie respiratorie acute e croniche e la significatività di quelli relativi alle malformazioni congenite ma con limiti evidenziati in precedenza. I risultati del monitoraggio dei biomarcatori di esposizione interna sembrerebbero confermare l'effettivo accumulo delle sostanze indagate nei tessuti biologici e quindi ammettere un'azione per lo meno del processo neoplastico o comunque tossico".

In una rassegna degli annali del Istituto superiore di sanità del 2004 successiva di qualche anno (la rassegna della vis risale al 2001 , in occasione della fase di screening), a cura di due dei I. I. gli estensori della vis (bui atti e bianchi) "effetti sulla salute di esposizioni a inceneritori di rifiuti: rassegna di studi epidemiologici, si riferisce (riassunto) "alcuni studi riferiscono effetti avversi sulla salute umana, in particolare per tumori (polmone, laringe, linfoma non Hodgkin) , altri hanno evidenziato eccessi di malformazioni congenite in aree e con impianti. Esposizione di cibi e metalli pesanti sono state associate ad alcune patologie, soprattutto riduzione degli ormoni che non riderei. I risultati riguardanti patologie non tumorali sono maggiormente inconsistenti. Fattori di distorsione con fondo possono avere una rilevante influenza sulle associazioni identificate. Natura e complessità delle esposizioni, dimensioni delle popolazioni indagate, difficile definizione del profilo socio-economico, elevata variabilità di patologie sintomi studiati, sono trattati in rassegna.... ..”(all.7);

Quanto riferito nella rassegna del Istituto superiore di sanità, ha trovato conferma in un successivo studio, a cura dell'Università di Firenze e del CSPO, della regione Toscana, pubblicato nella maggio del 2005 sulla rivista epidemiologia e prevenzione, (e di cui viene fatta menzione nell'articolo pubblicato sulla stessa rivista a proposito della vis) : mortalità per linfomi non hodgkin e sa come dei tessuti molli nel territorio circostante un impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani. Campi Bisenzio (Toscana, Italia) 1981 2001.lo studio aveva l'obiettivo di investigare la mortalità per tumore del sistema linfoematopoietico e tersa come dei tessuti molli né residenti di un territorio circostante a un impianto di incenerimento dei rifiuti solidi urbani. Lo studio conclude riferendo la presenza di un cluster localizzato di morti per linfoma non Hodgkin e nei maschi nel periodo 19806992. Nello stesso comune un inceneritore di rifiuti solidi urbani era operante dal 1973 al 1986, anno in cui fu chiuso dopo alcune indagini sull'inquinamento del suolo con diossine”.

Tattasi dell'impianto di incenerimento di San Donnino , non lontano dal sito di Osmannoro 2000 mila dove originariamente era stato determinato di realizzare l'impianto di incenerimento di cui si discute.nell'anno 1986 a seguito del parere del Istituto superiore di sanità ha allegato sub 20 a ricorso 24/03, a seguito del quale vennero emesse ordinanze da parte la regione Toscana di divieto di commercializzazione dei prodotti agricoli nell'area (ll.sub 21).Lo studio della cespo dell'Università di Firenze (ub 22 loc cit), è stato oggetto di pubblicazione successivamente alla proposizione del ricorso 24 2003.

Il collegamento tra linfomi e vicinanza all'impianti di incenerimento è stato oggetto di successivo studio nei comuni della regione Toscana (obbligato sulla rivista epidemiologia prevenzione del gennaio febbraio 2006) dove sono stati attivi inceneritori di rifiuti solidi urbani nel periodo 1970-1989 in uno studio effettuato dalla Università di Firenze e ancora cspo (all.9) lo studio in sintesi riferisce che "vi è evidenza di associazione tra linfoma non ho decine e residenza in comuni nei quali è sito l'inceneritore di rifiuti solidi urbani ha attivo nel periodo 1970-1989. Tale associazione deriva da 1.30 analisi pianificata su 17 inceneritori di rifiuti solidi urbani della regione Toscana ed una casistica dei 1119 linfomi del periodo 1981-2001."

-di due mesi successivo è uno studio pubblicato sempre sulla rivista epidemiologia prevenzione (mazzo per 2006 a cura di Fabrizio bianchi e Fabrizio Mimì chili del CNR di Pisa (coi estensori della vis avente ad oggetto "mortalità per linfomi non noti nel periodo 1981-2001 in 25 comuni italiani con inceneritori di rifiuti solidi urbani.

l'indagine conferma le valutazioni precedenti dalla presente analisi degli studi di mortalità per NLNH nel periodo 1981-2001 in 25 comuni italiani con inceneritori di eresse un emerge l'evidenza empirica di un eccesso di mortalità nei maschi (più 8%) di non eccesso nelle femmine, in accordo con quanto segnalato (...) in comuni della Toscana nel periodo 1986-1991 (...)

(...)

i risultati rafforzano l'opportunità dell'uso del principio di precauzione per proteggere la salute in aree circostanti inceneritori attivi e per prendere decisioni sulla costruzione di nuovi impianti" (all.10);

-in uno studio della regione Veneto e del Istituto oncologico veneto (registro tumori del Veneto avente ad oggetto di distaccò ma in rapporto all'esposizione ambientale a diossine emerse dal inceneritori ": studio caso controllo nella provincia di Venezia" concludeva parentesi (pag.7 allegato 11) che la provincia di Venezia ha subito ma ci Net atmosferico da sé stante da sostanze di orsino simile di lasciare dal inceneritori, soprattutto nel periodo 1972 1986 nella popolazione esaminata vissuto significativo eccesso di visite distaccò ma correlato sia la durata che all'intensità dell'esposizione.il rischio appare particolarmente concentrato nei comuni di..... che vengono interessati dai 20 prevalenti di Nord ovest. In editori non più alto livello di emissioni in atmosfera sono stati quelli che bruciavano rifiuti urbani. (.....)

nelle considerazioni generali si può leggere che

1-tra ubicazione geografica delle fonti inquinanti esaminati in questo studio è dare di ricaduta delle loro emissione esisteva una grande distanza di ciò dovrebbero tenere conto e valutazione di impatto ambientale di questi impianti

2.- l' indagine nel suo complesso suggerisce che lo smaltimento dei rifiuti segua percorsi alternativi a quello del incenerimento, dal momento che si rende responsabile della dispersione in atmosfera di cancerogeni che, oltre a riconoscere una molteplicità di cellule bersaglio, sono in grado di agire effetto di un addio accumulazione un fenomeno difficilmente evitabile da

misure di prevenzione basate sul solo contenimento delle concentrazioni di inquinante ammesse per singole fonti di emissione nell'atmosfera.

3.-le politiche ambientale dovrebbero porre al centro delle proprie strategie la riduzione della produzione dei rifiuti come necessario obiettivo di prevenzione primaria

(.....)

**

Uno studio pubblicato sulla rivista Epidemiologia & prevenzione del 30 gennaio 2007 a cura del CNR di Pisa (co-estensori della VIS) "Inceneritori: non solo diossine e metalli pesanti, anche polveri fini e ultrafini" riferiscono come il dibattito "sulla sostenibilità del processo di smaltimento dei rifiuti tramite incenerimento è di recente alimentato da una parte dall'emergere di nuove conoscenze di natura tecnica, e dall'altra dal permanere di incertezze sugli effetti sanitari imputabili agli inquinanti contenuti in residui, scorie e fumi prodotti". Si evidenzia come in Europa " l'imposizione progressiva di standard più restrittivi di emissioni a iniziare dal 1989 (direttive 89/369/EEC; 89/429/EEC; 2000/76/EC) ha portato all'adeguamento di molti impianti obsoleti e all'installazione di tecnologie più efficienti nella combustione e nel filtraggio, in grado di ridurre in modo tangibile le emissioni molti inquinanti, ma in minor misura quelle di diversi microinquinanti (diossine e metalli pesanti) che rimangono fonte di preoccupazione". L'intervento ricorda come alcuni studi recenti avrebbero permesso di riconoscere differenze di impatto tra vecchi e nuovi impianti e che dal punto di vista epidemiologico emerge con sufficiente chiarezza che

“l’impatto sulla salute dei nuovi impianti deve essere ancora adeguatamente indagato, tramite misure valide ed attendibili di esposizione, per caratterizzare il rischio specifico, specie in situazioni locali caratterizzate da forme multiple e diversificate di inquinamento” esigenza questa ritenuta “ancora più stringente alla luce del dibattito che si sta sviluppando sul tema della pericolosità delle polveri fini ed ultrafini (o nanopolveri) in ambiente urbano, cioè quelle polveri di dimensione inferiore a 2,5 o a 0,1 micron (millesimo di millimetro). Infatti, recenti lavori scientifici sulle nanopolveri, ..., aprono nuovi fronti di studio e riflessioni, (in aggiunta alle consuete e motivate preoccupazioni sulle emissioni di diossine e metalli, soprattutto cadmio e mercurio, più refrattari alle tecniche di abbattimento) anche sui moderni impianti di incenerimento. In particolare, la preoccupazione riguarda l’attitudine dei sistemi di combustione ad elevate temperature a ridurre il particolato grossolano in frazioni di taglia più ridotta, incrementando la componente fine ed ultrafine, che non viene in seguito validamente rimossa poiché i processi di abbattimento del particolato totale non necessariamente producono una riduzione delle componenti più fini.”

Ritenuto che si tratta di un fenomeno presente in vario modo nei processi di combustione si ritiene che “tuttavia il riconoscimento dell’esistenza e della gravità di effetti sanitari imputabili al nanoparticolato atmosferico richiede che venga effettuata una serie e attenta caratterizzazione di questo rischio anche per la salute di popolazioni residenti intorno ai siti con impianti basati su combustione, e tra questi quelli di incenerimento. In questo scenario l’identificazione dei rischi sanitari non può prescindere dalla caratterizzazione qualitativa e quantitativa del particolato fine ed ultrafine immesso in atmosfera dagli impianti.” Riferisce l’articolo di studi sulla

tossicità del particolato fine ed ultrafine e sulle patologie differente anche con particolare riferimento alla particolare capacità di penetrazione nel corpo umano delle particelle PM 2,5 e PM 0,1, la cui capacità di migrazione “si riflette in effetti significativi a carico di altri organi raggiunti direttamente attraverso il circolo sanguigno” . Si segnala come “la tossicità delle particelle fini prodotte da un inceneritore è dovuta alla presenza di cloruri e metalli soprattutto mercurio e cadmio nei rifiuti bruciati ed è legata alla capacità del particolato ultrafine di veicolare sostanze tossiche dalla particella fino al nucleo”

il segnala come "*In individui suscettibili, l'elevata esposizione a particolato ultrafine porta a una infiammazione sistemica attraverso la risposta da stress ossidativo a specie chimiche reattive promuovendo il progredire di aterosclerosi, l'aggravarsi di effetti cardiovascolari acuti, dall'aumento della pressione del sangue all'infarto del miocardio, e di patologie a carico del sistema respiratorio*"

Tra le segnalazioni rilevanti sul piano sanitario, viene evidenziata la presenza di sostanze nel particolato fine e ultrafine "*in grado di indurre da danni al DNA in tessuti umani*".

Su queste premesse viene messa in evidenza la necessità di un approccio precauzionale al problema.

“ data la pericolosità intrinseca delle nano particelle, la carenza di dati solidi sulla relazione dose risposta e l'incompleta conoscenza delle loro concentrazioni, ci pare necessaria l'adozione di un approccio precauzionale teso a minimizzazione dei livelli complessivi di inquinanti dannosi qualunque sia la sorgente che li produce e qualunque sia il suo contributo.il

ricorso al principio di precauzione, chiamato in causa nelle circostanze di dischi identificati ma non ancora solidamente quantificati, appare in questo caso indicato poiché le condizioni attuali comportano già un rischio evidente a causa dei livelli di particolare altro che mediamente ritroviamo nei centri urbani (è stato stimato che un aumento di PM 10 di 10 µg per metro cubo determina un aumento della mortalità giornaliera dello 0,5%, e un aumento di PM 2,5 di 10 µg per metro cubo aumenta la mortalità per cancro al polmone dell'8%).

rilevante nella nota che qui si riporta il richiamo al dibattito intervenuto tra il consiglio dei ministri europei dell'ambiente e la commissione europea e un accordo politico basato sull'assunzione che "risultati scientifici hanno dimostrato che le particelle più piccole (pieghe 2,5) sono particolarmente pericolose per la salute dovrebbero essere ridotte in Europa.

Conclusivamente si afferma come "da quanto analizzato il commentato emerge, a nostro parere, rafforzata alla necessità di usare la massima cautela nell'interpretazione dei risultati (.....), di utilizzare dei disegni di studi adeguati alla complessità delle ipotesi da testare, di divulgare l'opinione pubblica e modo ragionevole comprensibile fornendo ai decisori informazioni utili a una migliore valutazione dei rischi basata su tutte le evidenze disponibili complessive di raccomandazioni sul piano preventivo precauzionale, per evitare di sottoporre strati significativi di popolazione a rischi aggiuntivi oggi non ancora completamente compresi. Queste considerazioni assumono maggiore rilevanza alla luce dei risultati di studi geografici di ultima generazione sull'associazione tra esposizione ambientale diverse sorgenti con emissione di oli combustibili (residenze in

prossimità di stazione di autobus, ospedali, siti industriali, inceneritori) e cancro nei bambini.

**

Si veda sulla stessa tematica (all. 18) “Inceneritori e nanopatologie”. La nota riportata è particolarmente significativa dello scarso grado di approfondimento che la valutazione di impatto sanitario opera sul livello di emissione dell’inceneritore. Dato ancor più rimarchevole quando si consideri che la relazione avviene per mano di uno dei co-estensori della valutazione di impatto sanitario. La sussistenza del problema è peraltro riconosciuta nella stessa valutazione di impatto sanitario (si vedano pagg. da 3 a 15) dove si compendiano i profili di pericolosità del particolato e delle altre sostanze inquinanti, macro e micro. Tuttavia tale consapevolezza non rende sufficiente indagare la parte del problema che presenta maggiori profili di pericolosità. Come noto, alla problematica delle polveri ultrafini, la Provincia di Firenze ha affermato, con la deliberazione n. 113/2006, di approvare la risposta data dalla Giunta (vedi delibera n. 202 del 31 maggio 2006 - all. 4 dei motivi aggiunti), ritenendo che le problematiche relative alle polveri sottili evidenziate nella petizione popolare, non fossero ritenute meritevoli di approfondimento e dunque, avrebbe dovuto ritenersi perfetta la procedura fino ad allora approvata. Tuttavia, come si ha avuto modo di evidenziare, tale affermazione non ha tratto fondamento dalle note predisposte da ARPAT e dalla Agenzia Regionale di Sanità, che, come si è visto, ha avanzato seppure tardivamente, esigenze di approfondimento sulla problematica. Tra l’altro va pure rimarcato come la relazione sulle particelle ultrafini (di cui all’all. 31), sia stata sottoscritta anche dal dott. Fabrizio

Bianchi, estensore dell'articolo pubblicato sulla rivista "Epidemiologia & prevenzione" di cui si è ampiamente riferito (sub-all. 12).

Vi è piuttosto da aggiungere come tra i documenti dell'istruttoria sia artificiosamente contributo dell'inceneritore - relazione Corti (allegata come allegato 2 a nota doc. 31) - stima preliminare particelle ultrafini area metropolitana di Firenze - che, oltre ad essere del tutto inappropriata alla questione della stima del contributo delle polveri ultrafini che era in contributo richiesto, anche del tutto fuorvianti e contraddittorie su risposta adDeve semmai aggiungersi come, nell'ambito della medesima istruttoria che ha portato al rigetto della petizione popolare , non vi sia una stima appropriata del contributo in e di ultrafini da attribuirsi all'impianto di incenerimento nella piana. La nota a cura corti (vedi allegato due alla nostra di cui al doc 31 si fa riferimento alle polveri totali emessi dall'impianto rapportandole ad una non meglio definita area metropolitana.Nel caso, posto che la valutazione d'impatto sanitario era già stata licenziata da tempo, poteva esigersi e ci si poteva aspettare che la valutazione venisse rapportata all'area di interesse, che la disse e individuava in una cerchio con un raggio di 2,5 km (v. pag.5 vis fase III) all.5/ter, e su quell'area venisse effettuato il calcolo del contributo delle polveri (eventualmente anche sotto forma di polveri totali) in uscita dall'impianto di incenerimento rispetto a quelle e emesse nella stessa area 8 e che la vis stimava per le polverio PM 10 nell'ordine di un contributo del 4% (v.p articolo epidemiologia prevenzione pagina 49 allegato 6).

Curioso rilevare, ma anche particolarmente inquietante, che invece a leggere in allegato 34 il periodico del comune di Sesto Fiorentino pagina due (uno speciale rifiuti dedicato proprio l'inceneritore nella piana) che i dati di

confronto avevano riguardato le emissioni totali delle tre province Firenze e Pistoia, con un commento alla tabella dove si afferma "come i contributi della termovalorizzazione alle emissioni di PM 10..., siano minimi rispetto al totale dell'emissione dell'area metropolitana di Firenze Prato Pistoia “.

Ma neppure questo sembra esser vero, gli enormi quantitativi delle emissioni su cui viene calcolato, in funzione di massima diluizione, il contributo dell'inceneritore della piana, sono ampiamente superiori, alla sommatoria delle emissioni totali risultanti (vedi allegato 35) dall'inventario regionale delle sorgenti di emissione in aria ambiente aggiornato all'anno 2000; e che, si noti, stessa fonte da cui vengono tratti dati della tabella, che ci parla di polveri totali come PM 10 come emissioni totali regionali aria 14.966 t anno a fronte di una emissione di polveri totali dichiarata in 1.831.248 t anno . Dunque il criterio di riferimento in funzione della verifica del rapporto remissivo, non è l'area di studio della vis, ma oltre 12 volte il livello di emissioni di PM 10 emesso a livello regionale !..

**

Deve darsi conto della produzione documentale depositata a sostegno, in particolare del quinto motivo di ricorso, dove si è invocato l'annullamento degli atti impugnati sotto diversi profili con particolare riferimento al contesto e alla condizione ambientale nella quale andrebbe a collocarsi l'impianto in questione.

- L'area di riferimento è stata oggetto di D.G.R.T. n. 1406 del 21 dicembre 2001 (all.24) con il quale, in esecuzione della normativa di settore ed in particolare del D. Lgs. N. 351/1999, sono state individuate

zone del territorio regionale con problematiche di inquinamento atmosferico. La zona interessata è stata individuata area critica per il superamento e/o rischi di superamento di valori limite e che rappresentano, relativamente all'orografia del territorio, all'entità e distribuzione spaziale delle emissioni ed alle condizioni meteo – climatiche un'area omogenea o agglomerato. Per tale area interessante tra l'altro i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino, Bagno a Ripoli, Lastra a Signa, Signa e Comune di Firenze come zona omogenea di riferimento e zona di risanamento;

- Con D.G.R.T. n. 1325/2003 abrogativa della deliberazione n. 1406/2001 l'area dei suddetti Comuni rimaneva individuata come area omogenea fiorentina e come zona di risanamento presentando ancora superamenti dei valori limite contenuti nel D.M. n. 60/2002 e nella direttiva n. 2002/3/CE (all. 26)
- Nella edizione 2006 “Segnali ambientali in Toscana” a cura della Regione Toscana – “Indicatori ambientali e quadri conoscitivi per la formazione del piano regionale di azione ambientale 2007/2010” veniva dato atto ancora per la zona di risanamento dell'area metropolitana il superamento dei valori limite nell'anno 2004 per i principali inquinanti atmosferici ed in particolare per il PM 10 (vedi pag. 65). Si osservava inoltre “per quanto riguarda il materiale particolato fine e l'ozono, (che) la situazione si conferma critica anche nelle previsioni a medio termine.” (vedi pag. 66). Veniva inoltre messo in evidenza (vedi pag. 70) la stima dei numeri dei casi di malattia o morte attribuite ad emissione di PM 10 per l'area comunale;

- Riferisce il “Rapporto sullo stato dell’ambiente e sulla sostenibilità, agenda 21 locale dell’area fiorentina”, redatta dai nove Comuni dell’area omogenea, la criticità della situazione dell’inquinamento atmosferico con particolare riguardo ai valori di azoto e polvere “che ancora si mantengono al di sopra o prossimi ai valori limite in tutti i Comuni dell’area fiorentina.” Si riferisce in proposito che “il fenomeno nel 2005 ha visto qualche miglioramento (trend positivo per benzene), ma anche in quell’anno il numero di episodi di inquinamento acuto è stato ancora rilevante (89 superamenti per le polveri sottili, 35 per l’ozono e 24 per gli ossidi di azoto)” (vedi pag. 13);
- Sempre con riferimento all’area in parola, il “Piano regionale di azione ambientale della Toscana 2004/2006 – Analisi e quadri conoscitivi stato dell’ambiente”, veniva riferito, relativamente ai fattori di pressione espressi in tonnellate per chilometro quadrato, un superamento per i principali inquinanti, tra cui il PM 10, di una volta e mezzo le medie regionali (vedi pag. 212). Veniva fatto presente in quel contesto (vedi pag. 211) come “i superamenti e/o rischi di superamento dei valori limite (fossero) motivati dalla particolare orografia del territorio, dall’entità e distribuzione spaziale delle emissioni e dalle condizioni meteo – climatiche sfavorevoli alla dispersione delle sostanze inquinanti.”
- Questo quadro estremamente problematico per la tutela della popolazione dell’area non sembra destinato a modificarsi nel breve periodo come affermato negli stessi documenti regionali i quali ammettono che i valori limite stabiliti dalla normativa per il 1 gennaio 2010 (domani mattina) 20 microgrammi m³ per la media annua e non

più di 7 superamenti del valore limite giornaliero di 50 microgrammi m³

“non sembrano attualmente raggiungibili” (vedi pag. 67 doc. 27).

Si tratta di una emergenza sanitaria non dichiarata ma allo stesso tempo ben conosciuta quanto alle cause ed ai relativi effetti.

Nel ricorso si è già accennato agli studi condotti da istituti pubblici sugli effetti a breve termine dell'inquinamento atmosferico nelle principali città italiane.

Dello studio MISA pubblicato sul supplemento dell'anno 2001 della rivista “Epidemiologia e prevenzione” si è già fatto cenno alle pagine 34 e 35 del ricorso introduttivo. Esso ha avuto riguardo all'inquinamento atmosferico in 8 città italiane nel periodo 1990/1999 (ai suoi contenuti essenziali si rinvia sub-allegato 20). E' di rilievo aggiungere come tale studio abbia riguardato gli effetti a breve termine dell'inquinamento sulla salute a Firenze tra il 1996 e il 1998 (vedi pag. 66 all. 20) che ha rilevato per la città un sensibile incremento a breve termine di mortalità e di ricoveri ospedalieri per cause cardiache e respiratorie.

Lo studio MISA è stato replicato dagli stessi soggetti istituzionali per gli anni 1996/2002 ed ha interessato 15 città italiane. Esso ha confermato i risultati dello studio precedente ponendo in evidenza (vedi pag. 74 all. 21) che:

- si è osservato un aumento della mortalità giornaliera per tutte le cause naturali associato a incrementi della concentrazione degli inquinanti atmosferici studiati (in particolare NO₂, CO e PM 10);
- non vi sono differenze di genere;
- vi è una debole evidenza che vi siano effetti maggiori nelle classi di età estreme (0-24 mesi e sopra gli 85 anni);

- vi è evidenza che le variazioni percentuali di mortalità e ricoveri siano più elevate nella stagione calda;

.....

.....

- i limiti fissati dalle direttive europee per il 2010 avrebbero contribuito, se applicati, a risparmiare circa 900 decessi.

Nelle considerazioni finali dello studio MISA 1996/2002 risulta che “è stato chiarito che gli effetti delle polveri sono mediati da un meccanismo fisiopatologico che include stress ossidativi, infiammazioni respiratorie, iperreattività bronchiale, cambiamenti della viscosità del sangue e nel ritmo cardiaco. PM 2,5 e particelle ultrafini sono state riconosciute patogeni cardiovascolari.” Conclude lo studio che “la ricerca nel settore ha ormai identificato come priorità l’identificazione e la valutazione dei rischi per gruppi di popolazione suscettibile. Per quanto riguarda l’infanzia si tratta di considerare non solo gli effetti a breve termine, quanto quelli a medio e lungo termine degli inquinanti, contribuendo in tal modo a chiarire molti dei meccanismi patogenetici connessi all’esposizione alle sostanze tossiche aerodisperse e agli inquinanti gassosi”

(.....)

Infine “vi sono considerazioni di equità ambientale, in quanto si stanno accumulando evidenze empiriche sul fatto che l’effetto nocivo degli inquinanti colpisce preferenzialmente le classi socio - economiche svantaggiate. Un rilievo persino ovvio, poi, è sulla relazione tra degrado e inquinamento ambientale da una parte, e costo delle abitazioni dall’altra, ma meccanismi che coinvolgono una aumentata suscettibilità agli effetti e la presenza di co-morbilità non possono essere esclusi. A questo riguardo

vanno perciò rafforzate e valutate su ampia scala opportune politiche di tutela.”

In ultimo va richiamato brevemente lo studio effettuato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità Europa (vedi all. 22 estratto con traduzione giurata),”Impatto del PM 10 e dell’ozono sulla salute in tredici città italiane” tra le quali anche la città di Firenze, che considera gli effetti del PM 10 e dell’ozono sulla salute nel triennio 2002/2004.

Per limitarsi alle conclusioni esso afferma che:

- durante il periodo 2002/2004 in media 8.220 morti l’anno sono attribuibili alla concentrazione di PM 10 superiore a 20 microgrammi/m³ e che ciò rappresenta il 9% della mortalità per tutte le cause, esclusi gli incidenti, nella popolazione di età superiore a 30 anni. Questi valori sono valutati prendendo in esame gli effetti a lungo termine. Per gli effetti di mortalità è che hanno luogo a breve termine (entro una settimana dalla esposizione) l’impatto sulla mortalità, di nuovo per il PM 10 superiore ai 20 microgrammi/m³ è stato di 1.372 morti, 1,5% della mortalità totale dell’intera popolazione (vedi pag. 16). Lo studio segnala che l’associazione tra inquinamento dell’aria e suoi effetti negativi sulla salute è lineare e non ha valore di soglia, sicché “gli effetti dell’inquinamento dell’aria diminuiranno in proporzione alla concentrazione media per tutti gli effetti sulla salute”.

La gravità della situazione sanitaria ormai indiscutibile non ha reso indifferente la giurisdizione penale la quale (già lo si era anticipato nel ricorso introduttivo a pag. 33), dopo l’indagine per l’ipotesi di reato di cui all’ art. 674 C.P. con riferimento all’art. 40.

Con atto del 2/11/2007 l'ufficio del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, ha imputato i Sindaci e gli Assessori all'Ambiente dei Comuni di Firenze, Scandicci, Signa, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio e Calenzano nonché il Presidente della Regione Toscana e l'Assessore all'Ambiente per reati di rifiuto in atti di ufficio in relazione alla omessa adozione di provvedimenti per ridurre l'inquinamento dell'aria ambiente e per aver cagionato le emissioni moleste in quanto investiti di una posizione di garanzia l'udienza preliminare (vedi all. 30).

Viene assunta nei capi di imputazione, tra l'altro, le "conseguenze per la salute umana, dovuta alla prolungata esposizione della popolazione a valori di inquinanti dell'aria superiori ai limiti fissati dalla normativa comunitaria, anche alla luce del contenuto dei piani sanitari nazionali emanati dal Ministero della Sanità negli ultimi anni (piani 2003-2005; 2006-2008) che recepiscono recenti studi epidemiologici (effettuati anche direttamente sul territorio della piana fiorentina, resi pubblici e pubblicati dal 2003), e che evidenziano un rapporto diretto tra inquinamento atmosferico e danni agli apparati respiratorio e cardiovascolare dei soggetti esposti al medesimo e che evidenziano che anche minime riduzioni delle esposizioni determinerebbero significati effetti positivi a livello sanitario" (vedi pagg. 2-3). In particolare veniva richiamato il punto 5.12 del Piano Sanitario Nazionale 2006/2008 dove si afferma che "sulla base degli studi epidemiologici condotti in ambito internazionale ed italiano, si affermare con assoluta certezza che all'inquinamento atmosferico è attribuibile oggi una quota rilevante di morbosità acuta e cronica, la diminuzione di speranza di vita dei cittadini che vivono in aree con livelli di inquinamento elevato, e che non sembra esserci una soglia al di sotto della quale non si osservano

danni” e ancora “la gravità degli effetti sulla salute umani sia a breve che a lungo periodo, di questi inquinanti, è direttamente proporzionale alla concentrazione degli inquinanti, al tempo e/o modalità di esposizione e l’associazione con ulteriori fattori di rischio può rafforzare considerevolmente l’entità dei singoli rischi” (vedi pagg. 4-5 all. 30).

e) valore limite: livello fissato in base alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso, tale livello deve essere raggiunto entro un dato termine e in seguito non superato;

dlg 1999/351